



ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL SERVIZIO PUBBLICO

SETTORE ENERGETICO

**Adeguamenti SI
Privatizzazioni NO**

Bellinzona, aprile 2001

Presentazione

L'energia elettrica è sempre stata al centro delle preoccupazioni del cantone Ticino, sia per l'utilizzazione delle forze idriche, una delle poche risorse di cui disponeva, sia perché fattore essenziale di sviluppo economico e sociale. Dopo peripezie varie, la decisione del 1958 di istituire l'Azienda elettrica ticinese (AET), strumento pubblico primario per una politica di crescita, fu una risposta intelligente e lungimirante a quelle preoccupazioni. Ci si dava infatti tre scopi precisi: utilizzare al meglio le forze idriche cantonali; favorire lo sviluppo economico; garantire il benessere della popolazione assicurando ad ogni consumatore l'elettricità in qualsiasi parte del Ticino senza discriminazioni e a tariffe eque.

Quella decisione e quegli scopi sono incancellabili, anche con la liberalizzazione del mercato. Infatti, l'energia elettrica non può essere solo un bene commerciale che interessa produttori, fornitori e distributori. E' invece un elemento vitale per ogni cittadino, ogni famiglia, per tutta l'economia, in particolar modo per le piccole e medie imprese, per il settore artigianale. Proprio per questi motivi è stato definito bene al servizio del pubblico e come tale non gli si può assegnare prioritariamente la creazione e la moltiplicazione dei profitti.

Con i tre messaggi presentati all'inizio dell'anno dal Consiglio di Stato, attualmente in discussione, si vogliono modificare le leggi che regolano la politica energetica cantonale nei settori dell'utilizzazione delle acque, dell'Azienda elettrica ticinese, della distribuzione dell'energia elettrica. L'orientamento prospettato e le proposte formulate sono inaccettabili per chi si pone, appunto, la difesa del servizio pubblico come priorità assoluta.

I motivi di questa inaccettabilità sono illustrati per esteso e nei dettagli nel documento che qui presentiamo. Non ci si limita alla critica negativa ma si vogliono indicare le correzioni possibili e richiamare le basi irrinunciabili per salvaguardare ciò che deve essere ritenuto un patrimonio essenziale non mercanteggiabile del Ticino.

Gli orientamenti e le proposte del Consiglio di Stato sono da respingere perché, in nome della liberalizzazione, portano di fatto: alla privatizzazione a termine dell'AET, riducendola ad una qualsiasi società in cui la priorità sarà data al profitto; alla rinuncia a qualsiasi ruolo dell'ente pubblico in materia di politica energetica, consegnandosi in tal modo alle sole leggi del mercato, alle ragioni e ai mezzi dei più forti; allo svuotamento di ogni potere di controllo da parte della comunità, attraverso il parlamento, su un settore determinante per il benessere, l'economia e la solidarietà regionali; al ridimensionamento drastico delle possibilità per i comuni di far valere i loro interessi in materia di distribuzione dell'energia.

L'Associazione per la difesa del servizio pubblico è quindi convinta che il mantenimento dell'AET azienda pubblica è condizione essenziale per garantire un efficace servizio pubblico, fondamento di equità tariffaria, di solidarietà tra le varie regioni (urbane, rurali, valligiane), stimolo alla crescita sociale del paese. Comportarsi diversamente, modificandone gli scopi e sottraendola in nome di una pretesa efficacia manageriale alle possibilità di controllo pubblico, sarebbe dannoso per la popolazione del cantone. D'altronde lo stesso messaggio sull'AET deve ammettere che l'Azienda pubblica "beneficia di impianti in grado di produrre energia a prezzi competitivi anche in un mercato liberalizzato": non si vede perciò altra ragione economica per privatizzarla se non quella di far felici alcuni pochi azionisti.

E' sulla base di queste premesse irrinunciabili che l'Associazione per la difesa del servizio pubblico formula diverse proposte qualificanti di emendamento ai progetti di legge presentati dal Consiglio di Stato. Se non saranno accettate ricorrerà al referendum. La scelta dell'Associazione, logica e coerente, consentirà al popolo di esprimersi, responsabilmente, su ciò che sta avvenendo e su ciò che si prospetta in un settore fondamentale della vita cantonale.

Osservazioni sulle proposte di modifiche legislative

I. ASPETTI GENERALI

A. Premessa

La decisione, nel 1958, di creare l'AET e di riscattare l'impianto della Biaschina è stata una scelta politica, espressione della consapevolezza dell'importanza dell'energia elettrica quale bene primario della comunità e della necessità dell'intervento dello Stato per garantire l'interesse pubblico, della necessità per lo Stato di recuperare le acque, suo patrimonio naturale, e di sfruttarle in proprio. Scelte che sono state ulteriormente avvalorate dal riscatto dell'impianto del Piottino nel 1967, dall'ammodernamento dell'impianto della Biaschina, con forte aumento della produzione, opera conclusa nel 1967 e dall'estensione del ruolo e delle competenze dell'AET con le revisioni legislative del 1981 e del 1994.

Quelle scelte e il loro valore politico devono essere sempre presenti quando si affrontano proposte di riforme nel settore della politica energetica cantonale. Il loro annullamento è intollerabile.

Lo scorso mese di gennaio, il Consiglio di Stato ha licenziato i preannunciati messaggi di modifica delle leggi relative alla politica energetica cantonale e precisamente:

- il messaggio no. 5074 relativo alla revisione della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque (LUA) del 17 maggio 1894,
- il messaggio no. 5075 riguardante la revisione della legge istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 e trasformazione dell'AET in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia,
- il messaggio no. 5076 relativo alla nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE) e modifica della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907.

L'importanza e la delicatezza dei 3 documenti di nuove norme legislative non ha certo bisogno di essere dimostrata. In discussione sono temi fondamentali della vita politica cantonale e precisamente:

- *gli orientamenti generali della politica energetica cantonale nel quadro delle trasformazioni materiali e legislative in atto: liberalizzazione del mercato dell'energia, nuova legge federale sul mercato dell'energia contro la quale è stato lanciato un referendum e sulla quale cittadine e cittadini svizzeri saranno chiamati a pronunciarsi,*
- *il ruolo di servizi pubblici come l'AET e le aziende pubbliche o parapubbliche comunali di distribuzione dell'energia,*
- *i diritti e le competenze in materia delle autorità politiche – Consiglio di Stato ma anche e soprattutto Gran Consiglio – e in generale il problema del primato degli interessi generali del paese su quelli particolari dell'economia privata,*
- *diritti generali e finanziari dei comuni nel nuovo assetto del mercato dell'energia.*

Aspetti questi che, secondo l'Associazione per la difesa del servizio pubblico, impongono un esame approfondito delle varie proposte di modifiche legislative e soprattutto un approccio che faccia della salvaguardia degli interessi generali del paese la condizione essenziale per ogni innovazione nei settori toccati dalle propo-

ste di modifiche legislative. Soprattutto richiedono di non cedere alle tendenze dominanti del momento che, in nome delle presunte esigenze della liberalizzazione dei mercati, vorrebbero che l'ente pubblico abdicasse a qualsiasi ruolo e addirittura rinunciasse a quelli che, come l'AET, sono da considerare "i gioielli di famiglia".

B. Orientamenti delle proposte di modifiche legislative

Due dei tre messaggi in discussione sono, per quanto ci riguarda, fonte di particolare preoccupazione per la filosofia e gli orientamenti che stanno alla base delle proposte formulate. Precisamente

- il messaggio relativo alla revisione della legge istitutiva dell'AET del 25 giugno 1958,
- il messaggio sulla nuova legge sulla distribuzione di energia elettrica (LDEE) e sulla modifica della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 12 dicembre 1907.

Infatti il carattere distintivo delle due proposte in discussione è uno solo: in nome della liberalizzazione del mercato dell'energia praticamente si propone

- a) *la privatizzazione a termine dell'AET,*
- b) *la rinuncia a qualsiasi ruolo dell'ente pubblico in materia di politica energetica, affidandosi di fatto alle sole leggi di mercato o quasi,*
- c) *lo svuotamento e l'annullamento dei diritti e delle competenze in materia di Consiglio di Stato e Parlamento,*
- d) *il ridimensionamento drastico delle possibilità per i comuni di far valere i loro interessi in materia di distribuzione dell'energia.*

Per rendersene conto basta considerare le principali proposte contenute nei progetti di legge modificati. Ecco alcuni esempi:

I. Legge istitutiva dell'AET

- a. le disposizioni legali in vigore, ai primi articoli, fanno esplicitamente riferimento al ruolo di servizio pubblico dell'AET e agli obiettivi di politica energetica cantonale (fornitura di elettricità a prezzi moderati, promuovimento dell'economia cantonale, ecc.). Tutti questi riferimenti sono stati stralciati nel nuovo progetto. L'art. 1 si limita a dire che la "legge disciplina la costituzione, gli scopi e l'organizzazione dell'AET",
- b. l'art. 3 propone la trasformazione dell'AET in una società anonima e al capoverso 2 prevede la costituzione di società partecipate e di una holding per gestire le stesse (suddivisione dell'AET in 3 società anonime sotto il cappello di un'altra società anonima),
- c. con l'art. 4 si dà alla nuova AET, SA di diritto privato, la facoltà di stipulare qualsiasi negozio giuridico e di collaborare con terzi, di acquisire o alienare fondi e impianti. Tutto ciò senza che esista più un qualsiasi controllo politico,
- d. all'art. 6, cpv. 2 si dà al Consiglio di Stato al di fuori di ogni controllo parlamentare la facoltà di alienare azioni dell'AET a terzi,
- e. all'art. 6, cpv. 3 si stabilisce il principio che alla completa apertura del mercato dell'energia, il Cantone, previa decisione del Gran Consiglio, può diventare azionista di minoranza dell'AET,

- f. al Gran Consiglio sono tolte tutte le competenze di controllo, che sono demandate all'assemblea degli azionisti, di fatto al CdA dell'AET che così non sottostà più a nessun controllo politico,
- g. la proposta di legge non stabilisce che per tutte le tre società previste è necessario, per l'eventuale vendita di azioni, il consenso del Consiglio di Stato rispettivamente del Gran Consiglio. Tale approvazione è necessaria solo per la vendita della società di produzione,
- h. si prevede inoltre una società di partecipazioni nella quale dovrebbero confluire le azioni di proprietà dello Stato di OFIMA, OFIBLE, VERZASCA SA, AKEB, SENKO e CALOR. Questa società o parte della stessa potrebbe essere venduta senza nessuna approvazione degli organi dello Stato.

II. Legge sulla distribuzione d'energia

- a. si prevede la creazione di una società di diritto privato per la gestione della rete, ma gli attuali proprietari della stessa – privati e pubblici – rimangono tali. Anche in questo caso non è precisato quale tipo di controllo politico sarà possibile sulla nuova società, come si definiscono le quote di partecipazione, dei comuni in particolare, il diritto di voto, la ripartizione dei costi, ecc.,
- b. si affida tutto il controllo a una fantomatica società privata garante della concorrenza,
- c. non si prevede niente in merito ai diritti ad un risarcimento dei comuni per la soppressione delle private,
- d. non si precisano impegni e condizioni che le ditte fornitrici devono rispettare per vendere l'energia in Ticino.

III. Legge sull'utilizzazione delle acque

Il progetto di legge propone delle modifiche che mirano ad adeguare la legislazione cantonale a quella federale. Si tratta di modifiche di poca importanza rispetto a quanto prevede la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF) e sostanzialmente condivisibili.

Un aspetto è comunque importante: è quello che riguarda il valore da considerare in caso di riversione degli impianti. Il progetto di legge prevede di considerare il valore di mercato. Valore che tiene conto del deperimento medio per vetustà e usura degli impianti. A questo scopo le aziende procedono a degli ammortamenti contabili secondo una forchetta di percentuali indicata dall'Unione centrali svizzere (UCS). Il valore in questione è di conseguenza calcolato sul valore d'esercizio e non di alienazione. Il risultato pratico è che l'ente pubblico, in caso di riversione degli impianti, dovrà corrispondere un indennizzo molto più elevato del valore effettivo degli impianti.

Per questo riteniamo che nel caso di riversione non debba essere considerato il valore di mercato, ma il valore allibrato.

Questa problematica riguarda del resto anche la determinazione del prezzo di riscatto delle reti di distribuzione in particolare da parte dei comuni.

IV. Conseguenze delle modifiche

Se a tutto questo aggiungiamo le dichiarazioni pubbliche della direttrice del Dipartimento finanze ed economia, decisamente a favore della completa privatizzazione dell'AET e di tutta la politica energetica cantonale, il quadro che ne esce è molto chiaro.

Di fatto con le proposte di modifica delle leggi sull'AET e sulla municipalizzazione e con la proposta di nuova legge sulla distribuzione dell'energia, con la scusa di prepararsi alla liberalizzazione del mercato dell'energia, si vuole la privatizzazione dell'AET e quindi l'affidamento al solo mercato di tutta la politica energetica cantonale.

Opzione inaccettabile e pericolosa in quanto non si ha nessuna garanzia di un efficace servizio di fornitura di energia elettrica garantito a tutta la popolazione e a tutte le regioni del cantone e a prezzi moderati e tariffe stabilite secondo principi unitari.

Ciò che è capitato in California e in Svezia è lì a provare le conseguenze di una tale scelta, sia sul piano della fornitura di energia, non più assicurata, sia sul piano dei prezzi, condizionati dalle pretese di profitto degli azionisti privati. Il mercato dell'energia elettrica finirebbe per funzionare come quello del petrolio: i gestori privati della produzione e distribuzione, sotto la pressione degli interessi degli azionisti privati, potranno diminuire produzione e fornitura di energia e di conseguenza aumentare i prezzi di vendita senza che nessuno possa controllare il loro operato e senza alcun valido riferimento ai costi di produzione e smercio.

La privatizzazione arrischia di tradursi in vantaggi per le grandi aziende e in maggiori oneri per economie domestiche e piccole aziende, come lo prova una recente decisione dell'Enel italiana di aumentare le tariffe a carico di quest'ultimi per compensare i minori introiti dovuti ai prezzi di fornitura dell'energia alle grosse aziende.

Le proposte del Consiglio di Stato equivalgono anche, di fatto, a un'alienazione, almeno parziale, di un patrimonio dello Stato faticosamente recuperato con il riscatto degli impianti della Biaschina e del Piottino. Inoltre sarebbe compromessa irrimediabilmente la possibilità di assumere, alla scadenza delle relative concessioni, gli impianti della Maggia e di Blenio, impianti con una produzione molto elevata, che rafforzerebbe considerevolmente l'AET.

C. La nostra posizione

Di fronte alle proposte del Consiglio di Stato la posizione dell'Associazione per la difesa del servizio pubblico può così essere sintetizzata.

In generale

- le acque del Cantone devono essere sfruttate nell'interesse del paese,
- liberalizzazione del mercato non significa privatizzazione. Anzi aziende pubbliche possono benissimo operare in un mercato liberalizzato rimanendo pubbliche,
- gli interessi generali della popolazione e delle regioni periferiche, nonché dei comuni possono essere garantiti solo con un ruolo attivo in materia di politica energetica dell'ente pubblico,

- il mantenimento dell'AET come azienda pubblica è essenziale per garantire un efficace servizio pubblico nel settore della politica energetica,
- visto che la liberalizzazione del mercato dell'energia su piano federale, referendum permettendolo, non interverrà prima del 2007 non c'è nessuna ragione per precipitarsi ad attuare modifiche come quelle proposte, ancora prima di aver fatto esperienze nella nuova situazione,
- inoltre tenuto conto del fatto che, come sostiene del resto lo stesso messaggio a pag. 7, l'AET *“beneficia di impianti in grado di produrre energia a prezzi competitivi anche in un mercato liberalizzato”* non c'è nessuna ragione economica per privatizzarla.

In particolare

- *L'Associazione per la difesa del servizio pubblico non può accettare lo spirito e l'orientamento delle proposte governative tese a privatizzare l'AET e il settore della distribuzione d'energia del cantone, perché ne deriverebbe un danno sicuro per la comunità,*
- *di conseguenza si oppone decisamente alle proposte relative contenute in particolare nella proposta di modifica della legge istitutiva l'AET e precisamente alle proposte*
 - a) *di privatizzazione dell'AET,*
 - b) *di attribuzione di tutte le competenze, quelle di politica energetica comprese, al CdA e all'assemblea degli azionisti della futura AET privatizzata,*
 - c) *alla soppressione dei diritti e delle competenze in particolare del Gran Consiglio in materia di politica energetica e di controllo sull'operato dell'AET.*

L'Associazione per la difesa del servizio pubblico proprio perché conscia della necessità di adeguare la legislazione esistente alle nuove situazioni di liberalizzazione, non è contraria a entrare in materia sulle proposte di legge con il preciso obiettivo di modificarle nel senso

- a) *di affermare il carattere di servizio pubblico nel settore energetico,*
- b) *di mantenere lo statuto di azienda pubblica all'AET,*
- c) *di garantire un valido servizio pubblico nella fornitura di energia ai consumatori, alle aziende e a tutte le regioni del cantone.*

A tale scopo presenta, all'attenzione dei commissari della commissione energia del Gran Consiglio e delle cittadine e dei cittadini del cantone, nella seconda parte di questo suo documento, una serie di proposte di modifica dei progetti di legge.

Auspica che nel paese si sviluppi un ampio dibattito pubblico sulle problematiche sollevate dai progetti di legge in discussione e sulle posizioni che l'Associazione per la difesa del servizio pubblico così come altre associazioni (ACSI, sindacati) hanno preso.

Ribadisce però con fermezza che qualora le proposte di modifiche legislative del governo non venissero sostanzialmente modificate, coerentemente con il suo impegno teso a impedire la privatizzazione dell'AET e lo smantellamento del servizio pubblico in materia energetica, lancerà il referendum per dare la possibilità a cittadine e cittadini di pronunciarsi sulla scelta di privatizzare l'AET e la distribuzione di energia nel cantone.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

A. Premessa

La posizione dell'Associazione per la difesa del servizio pubblico, come risulta dalle considerazioni sviluppate nella prima parte "Aspetti generali" di questo documento è decisamente critica rispetto alle proposte di modifiche legislative avanzate dal Consiglio di Stato, in particolare per quanto concerne la legge sull'AET e la legge sulla distribuzione di energia. Contestata è la filosofia e l'impostazione che mira a smantellare il servizio pubblico, a sottrarre la politica energetica al controllo politico e a privatizzare l'AET.

Tuttavia, come già detto precedentemente, proprio perché consci del fatto che adattamenti alle nuove situazioni del mercato e della legislazione federale sono necessari, entriamo nel merito dei progetti di legge con l'obiettivo di modificarne sostanzialmente gli orientamenti, presentando di seguito per ogni progetto una serie di emendamenti che insieme ad altri, aventi lo stesso indirizzo, potranno contribuire a salvaguardare gli obiettivi di carattere sociale e di servizio pubblico dell'AET e ad assicurare a tutti i ticinesi la fornitura di energia a prezzi adeguati e a salvaguardare gli interessi legittimi dei comuni.

B. Proposte di emendamento

I. Legge istitutiva l'AET

1. Statuto giuridico

L'art. 1 del progetto di legge recita: *"la presente legge disciplina la costituzione, gli scopi e l'organizzazione dell'Azienda elettrica ticinese"*

Proponiamo di mantenere l'attuale statuto giuridico dell'AET con la seguente proposta:

Art. 1. Sotto la denominazione "Azienda elettrica ticinese" è istituita un'azienda cantonale, indipendente dall'amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria e sede a Bellinzona. Lo Stato ne garantisce gli impegni.

Motivazione

Le ragioni invocate per la trasformazione in società anonima non sono pertinenti. La maggiore flessibilità dell'azienda non richiede affatto la trasformazione in una SA. L'importanza dell'energia elettrica quale bene primario della comunità e la necessità di mantenere e accrescere la proprietà pubblica degli impianti di produzione, impongono che l'AET resti interamente pubblica. È inopportuna poi la rottura dell'unità dell'azienda.

È inoltre sconcertante il fatto che il Consiglio di Stato abbia osato, con l'art. 6 del progetto, attribuirsi il potere di alienare le azioni della SA, da lui voluta, fino alla metà del capitale azionario, cancellando la responsabilità del Gran Consiglio e i diritti popolari. Tanto più che anche i rappresentanti dell'azionista Cantone saranno designati dal Consiglio di Stato.

Secondo il messaggio l'acquisto e la vendita di energia sarebbe sottoposta all'obbligo di indire concorsi pubblici sulla base della Legge cantonale sulle commesse, rispettivamente del Concordato cantonale sugli appalti pubblici. In realtà la legge recentemente

approvata dal Gran Consiglio ha soppresso tale obbligo e la Confederazione ha sollecitato i Cantoni a modificare rapidamente il Concordato intercantonale nella stessa direzione.

Il messaggio afferma poi che la trasformazione in SA favorirebbe alleanze con altre aziende. Riteniamo che la collaborazione, anche duratura, con altre aziende è possibile anche senza tale trasformazione.

La trasformazione in SA limiterà le possibilità del Consiglio di Stato di partecipare alle scelte dell'AET e sopprimerà qualsiasi possibilità d'intervento del Gran Consiglio: le SA per loro natura sono autonome nelle loro decisioni e non è possibile stabilire dei vincoli generali di interesse pubblico (vedi perizia Knapp per le AIL di Lugano).

Il Cantone sarebbe così privato di uno strumento essenziale di intervento in un settore strategico per la popolazione e l'economia. Verrebbe inoltre soppressa ogni reale possibilità di esercitare un controllo democratico. Lo scopo dell'Azienda è anzitutto quello di garantire un approvvigionamento energetico sicuro ed economico per il Cantone e non solo quello di stringere alleanze a fini commerciali.

2. Scopi

L'art. 2 del progetto di legge prevede che *“L'azienda ha per scopo la produzione, il commercio, il trasporto e la distribuzione di energia, nonché la prestazione di servizi”*.

Aderiamo alla proposta di estendere i compiti dell'AET alla distribuzione di energia e alla prestazione di servizi.

Proponiamo per contro il mantenimento dell'articolo 2, con una aggiunta di un cpv 2bis, e degli articoli 2 a e 2 b dell'attuale legge e l'introduzione di un nuovo articolo 2c così formulati:

art. 2, cpv. 2 **L'azienda tenuto conto delle norme della Legge cantonale sull'energia e degli indirizzi energetici cantonali concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative: promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative.**

cpv 2bis *L'azienda tiene contabilmente e amministrativamente separate le diverse attività di produzione, trasporto, distribuzione e commercio.*

cpv.3 **In materia di altre energie, segnatamente di gas naturale, essa collabora con gli Enti pubblici, parapubblici e privati che si prefiggono lo stesso scopo e concorre con essi alla realizzazione e gestione dei relativi impianti.**

art. 2a **Per adempiere ai suoi compiti l'AET dispone:**

- a) dei mezzi che il Cantone le mette a disposizione (Titolo II della Legge cantonale sull'energia),
- b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti propri, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti e future partecipazioni.

art. 2b *Avuto riguardo al fabbisogno energetico cantonale, l'AET è amministrata secondo criteri commerciali.*

art. 2c *È accordata priorità all'attività nel Cantone Ticino.*
(nuovo)

Motivazione

È inaccettabile, come rilevato nella prima parte del documento, la soppressione delle norme vigenti che precisano la funzione pubblica dell'AET. Si riduce così l'articolo sugli scopi a una scatola vuota.

L' AET deve continuare a svolgere compiti di politica energetica nell'interesse del Cantone e non attività di tipo privato che mirano alla realizzazione del massimo profitto possibile.

In questa ottica, pur non escludendo qualsiasi attività di sua competenza in altri cantoni e paesi, l'AET deve privilegiare l'attività nel Cantone Ticino.

Per contro l'emendamento all'art. 2, cpv 2bis tiene conto delle esigenze di trasparenza in materia di formazione dei costi previste d'altronde nella legge federale sul mercato dell'energia all'art. 7.

3. Controllo e vigilanza politica

Gli articoli 3 e seguenti del progetto di legge non sono accettabili poichè sottraggono al potere politico – Consiglio di stato, ma soprattutto Gran Consiglio – ogni reale possibilità di controllo e vigilanza sull'attività dell'AET.

Proponiamo perciò di sostituire gli articoli in questione con gli articoli 3 e seguenti della legge attualmente in vigore.

Inoltre riteniamo che l'articolo 5 della vigente legge riguardante la vigilanza dello Stato debba essere completato con due nuovi capoversi del seguente tenore:

art. 5, *L'AET deve fornire al Gran Consiglio in qualsiasi momento tutte le informazioni e tutta la documentazione richiesta.*
(nuovo)

cpv 6 *Il Gran Consiglio può affidare all'AET lo svolgimento di compiti specifici per*
(nuovo) *l'attuazione della politica energetica cantonale.*

Motivazione

Il controllo e la vigilanza politica sulla politica energetica e sull'attività dell'AET sono elementi fondamentali della vita democratica del paese. Non sono quindi accettabili proposte che di fatto ridimensionano fino a svuotarli di contenuto i diritti del Consiglio di Stato e ancora di più del Gran Consiglio. Anzi le competenze di quest'ultimo, quale organo di controllo democratico, devono essere rafforzate.

4. Collaborazioni

L'AET può sviluppare nell'interesse degli utenti forme di collaborazione, sia per quanto riguarda la produzione, ma soprattutto nel campo della distribuzione di energia, con le aziende, quelle pubbliche in particolare, operanti nel Cantone

Ciò è già possibile oggi sulla base delle disposizioni delle legge in vigore che stabiliscono quanto segue:

art. 3b, Allo scopo di far fronte a tale impegno (fornitura di energia a prezzi competitivi) l'AET favorisce la costituzione di consorzi regionali di distribuzione e programma i suoi interventi in vista della scadenza delle concessioni di distribuzione.

Motivazione

Riteniamo che tale normativa debba essere mantenuta e soprattutto attivamente applicata, contrariamente a quanto si è fatto fin qui, come lo prova la vertenza fra la città di Bellinzona e i comuni di quella regione in occasione della vendita dell'AMB sezione elettricità.

Situazione questa denunciata anche dal rapporto della Commissione energia del Gran Consiglio nel suo rapporto del 13 giugno 2000 sull'iniziativa parlamentare Paglia quando affermava che *"assolutamente nulla è stato intrapreso in questo senso. E per il momento nulla è previsto per le prossime scadenze del 2002 e del 2007"*.

5. Organi dell'azienda e personale

Proponiamo di stralciare gli articoli 7 e 9 del progetto e di reintrodurre l'art. 6 della vigente legge, con i cambiamenti atti a favorire l'attività dell'azienda purché conciliabili con la funzione pubblica.

Motivazione

Per quanto riguarda lo statuto del personale va mantenuta la formula della ratifica da parte del Consiglio di Stato che può benissimo essere conciliata con l'auspicata adozione di un contratto collettivo di lavoro.

6. Disposizioni transitorie e abrogative

Proponiamo lo stralcio degli articoli 16 e 18 del progetto di legge.

Motivazione

Lo stralcio dell'articolo 16 si giustifica in considerazione del fatto che la Legge sull'AET va solo modificata e quindi non deve essere abrogata poiché l'azienda non va trasformata in una SA.

Quanto all'articolo 18 sono inaccettabili le proposte di abrogazione e di modificazione della legge sull'energia.

L'AET deve restare il pilastro della politica energetica del Cantone. Le scelte energetiche non possono essere rimesse al mercato.

II. Legge sulla distribuzione di energia

La Legge sulla distribuzione di energia (LDEE) assume particolare importanza alla luce della Legge federale sul mercato dell'energia, che fissa le basi legali sul trasporto di energia e l'accesso alle reti di distribuzione in un mercato liberalizzato. In particolare quella legge prevede il libero accesso alle linee di trasporto e, entro il 2007, la soppressione dei diritti di privativa per le reti di distribuzione dei comuni. Soppressione che avrà pesanti conseguenze per molti di loro.

Contro la citata legge federale votata recentemente dall'Assemblea federale è stato lanciato con successo il referendum. Evidentemente l'esito della votazione popolare condiziona i contenuti della Legge cantonale sulla distribuzione di energia.

In attesa dell'esito di quella votazione riteniamo comunque importante avanzare le seguenti proposte di emendamento al progetto del Consiglio di Stato.

1. Gestione e riscatto delle reti di distribuzione

Proponiamo un nuovo articolo 6 del seguente tenore:

Art.6 *La rete di distribuzione esistente sul territorio del Cantone è gestita transitoriamente dagli attuali proprietari delle reti.*

Al termine di cinque anni il Cantone, tenuto conto dei risultati contabili relativi ai costi di transito evidenziati grazie alla contabilità separata, deciderà se sarà opportuno costituire una società per la gestione della rete oppure se gli attuali gestori potranno continuare la loro attività.

L'AET e i comuni potranno procedere al riscatto degli impianti conformemente alla legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

Art. 7, stralciare.
cpv 2

Motivazione

A parte che per sapere quali saranno le regole in materia di trasporto di energia e di libero accesso alle reti di distribuzione occorre attendere l'esito della votazione popolare sul referendum contro la Legge federale sul mercato dell'energia, va ricordato che la legge prevede una liberalizzazione del mercato graduale che durerà fino al 2007. Non c'è nessun ragione quindi di decidere l'istituzione di forme di società private di gestione per la distribuzione dell'energia del tipo di quelle proposte dal messaggio governativo prima di aver fatto adeguate esperienze in materia.

L'opportunità della costituzione di una società per la gestione della rete dovrà essere valutata tenendo conto degli aspetti economici e politici di una tale scelta.

2. Commissione per la verifica dei costi e dei prezzi di distribuzione dell'energia

Proponiamo il seguente emendamento:

art.9 *Il Consiglio di Stato incarica una Commissione composta da tre specialisti (nuovo) indipendenti per verificare i costi e i prezzi per il trasporto d'energia.*

La Commissione entra in funzione con l'entrata in vigore della presente legge.

Le sue decisioni possono essere appellabili all'autorità federale garante della concorrenza.

Motivazione

Il controllo dei costi e dei prezzi per il trasporto d'energia è importante per una definizione corretta delle tariffe dell'energia elettrica per il consumatore. Appare quindi indispensabile prevedere una commissione qualificata in grado di assicurare tale controllo.

3. Riscatto delle reti di distribuzione

Le modalità di riscatto delle reti di distribuzione assumono particolare importanza nel quadro delle nuove regole sul mercato dell'energia. Questo soprattutto per i Comuni: più costose saranno le reti più pagheranno i comuni e quindi gli utenti a tutto vantaggio delle aziende. Appare quindi importante stabilire precise disposizioni nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Proponiamo perciò un nuovo capoverso 4 all'art. 14 del seguente tenore:

art. 14, *L'art. 38 della LMSP è modificato come segue:*
cpv. 4
(nuovo)

cpv. 5 *La richiesta di riscatto dovrà essere preceduta dal preavviso di almeno 3 anni. L'indennità di riscatto corrisponderà al valore allibrato degli impianti al giorno del riscatto.
Dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamenti.*

Motivazione

Si propone di sostituire, per la determinazione degli indennizzi per il riscatto delle reti di distribuzione, il valore di mercato con il valore a bilancio (valore allibrato = investimenti meno ammortamenti), che di fatto dovrebbe corrispondere al valore effettivo al momento dell'alienazione. L'azienda non avrà alcun danno dato che riceverà a titolo di riscatto esattamente la somma prevista a bilancio e non dovrà, neppure contabilmente, registrare una perdita.

Già nella petizione Pedrini degli anni cinquanta il problema del valore di riscatto degli impianti era stato sollevato, sostenendo che accettare il valore di mercato equivaleva di fatto a un furto ai danni dello Stato.

4. Compensazione della soppressione della privata

Come già detto nel 2007, se la Legge federale sul mercato dell'energia non cadrà in votazione popolare, i diritti di privata di cui beneficiano oggi i comuni non potranno più essere mantenuti. Ciò rappresenterà una perdita importante che dovrà essere compensata ad esempio aumentando le imposte. Si propone perciò di prevedere nella LDEE una norma transitoria del seguente tenore:

Norma transitoria *Per compensare le perdite finanziarie dei Comuni, conseguenti alla decadenza nel 2007 di tutti i diritti di privata, il Cantone adotterà nel quadro della perequazione finanziaria con i Comuni disposizioni di compensazione.*

Motivazione

La decadenza dei diritti di privata fin qui garantiti ai comuni per il passaggio sul loro territorio della rete di distribuzione comporterà importante riduzione delle risorse finanziarie a loro disposizione, che in molti casi potrebbero addirittura mettere in discussione l'equilibrio delle loro finanze. Il Cantone non può non valutarne le conseguenze. Il principio della compensazione delle stesse appare più che giustificato e legittimo. Tanto più che il Cantone beneficia di importanti introiti fiscali per la produzione e la distribuzione di energia.

Occorre quindi adottare precise disposizioni nel quadro della perequazione finanziaria in favore dei comuni volte a garantire la completa compensazione di quelle perdite. Questo prima del 2007.

III. Legge sull'utilizzazione delle acque

Come già detto il messaggio governativo sulla Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) prevede modifiche poco importanti rispetto alla Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFİ). Si giustificano comunque alcune completazioni del seguente tenore:

1. Utilizzazione razionale delle acque pubbliche

art.1 **La presente legge ha lo scopo di disciplinare la captazione delle acque pubbliche di superficie, garantendone un'utilizzazione razionale da un punto di vista economico, ecologico e sociale.**

Motivazione

L'aggiunta (in corsivo) ha principalmente lo scopo di chiarire che l'utilizzazione deve essere razionale anche dal profilo ecologico e sociale e non solo da quello economico.

Art. 11, Durante l'intera durata della concessione, il concessionario deve garantire cpv. 2 nel proprio impianto un'utilizzazione razionale della forza idrica, in accordo con le direttive emanate dall'ente pubblico.

Motivazione

L'ente pubblico deve chiaramente assumere la responsabilità di dare delle direttive che vadano oltre il semplice interesse economico.

2. Valore di riscatto degli impianti

Art. 17, In caso di riverzione, gli impianti di cui all'art. 67cpv. 1 lett b), della legge cpv 3 federale sull'utilizzazione delle forze idriche spettano all'ente pubblico che (nuovo) ha diritto di disporre delle acque contro un'indennità totale equivalente al valore allibrato.

Motivazione

In materia di concessioni per lo sfruttamento delle acque per riverzione s'intende il diritto del Cantone di acquisire gratuitamente la parte "edile" degli impianti e per riscatto il diritto, a 2/3 della durata della stessa, ad acquistarli.

Con l'emendamento proposto all'art. 17, cpv. 3 si vuole stabilire che quale valore di riscatto fa stato il valore allibrato, come alle motivazioni esposte sia al capitolo Legge sull'utilizzazione delle acque della prima parte "Aspetti generali", sia all'art. 14. cpv 4 della LDEE.

Proponiamo inoltre le seguenti modifiche all'articolo 18 cpv. 2.

Art. 18, Gli investimenti realizzati con il consenso dell'autorità concedente... finalizzati alla modernizzazione, alla maggiore efficienza o all'ampliamento, vengono riconosciuti nella determinazione del valore di riverzione degli impianti in base al valore allibrato.

Motivazione

La limitazione al decorso di metà nella durata della concessione prevista nel progetto di legge è contraria alla legge federale.

3. Calcolo dei canoni d'acqua

Proponiamo due nuove disposizioni del seguente tenore:

Art. 21, Viene considerata come portata utilizzabile la quantità d'acqua disponibile cpv 3 durante l'anno di computo dei canoni, nella misura in cui questa non (nuovo) supera la capacità degli impianti autorizzati.

Art. 22 Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d'acqua è fissato dal (nuovo) Consiglio di Stato annualmente, tenendo pure conto delle condizioni generali di mercato.

Motivazione

Il calcolo per i canoni d'acqua attualmente si basa su parametri fissi ed è stabilito una volta per tutte per un periodo decennale. In un mercato in evoluzione i canoni devono essere stabiliti annualmente e tener conto della quantità d'acqua effettivamente disponibile durante l'anno e delle condizioni generali del mercato.

III. Conclusioni

Ribadendo l'importanza per la vita democratica del cantone e per il suo sviluppo economico dei progetti di legge in discussione l'Associazione per la difesa del servizio pubblico

- tenuto conto delle considerazioni esposte nella prima parte “Aspetti generali”
- richiamate le proposte di emendamento esposte nella seconda parte del presente documento

riafferma il suo impegno a battersi per

- a. mantenere all'AET il suo statuto di azienda e di servizio pubblico,**
- b. garantire in materia di politica energetica gli interessi generali della popolazione e delle regioni periferiche, nonché dei comuni,**
- c. modificare in tale senso i progetti di legge, in particolare quelli sull'AET e sulla distribuzione di energia, presentati dal Consiglio di Stato,**
- d. favorire un ampio dibattito pubblico sulle proposte in discussione.**

Ribadisce però con fermezza che se le proposte di modifiche in discussione non saranno sostanzialmente cambiate e in particolare nel caso in cui si accettassero le proposte di privatizzazione dell'AET, ricorrerà al referendum affinché cittadine e cittadini possano pronunciarsi sulle intenzioni di sottrarre al controllo pubblico la politica energetica del cantone.

Sommario

pagina

Presentazione	1
I. Aspetti generali	3
A. Premessa	3
B. Orientamenti delle proposte di modifiche legislative	4
I. Legge istituyente l'AET	4
II. Legge sulla distribuzione d'energia	5
III. Legge sull'utilizzazione delle acque	5
IV. Conseguenze delle modifiche	6
C. La nostra posizione	6
II. Proposte di emendamento	8
A. Premessa	8
B. Proposte di emendamento	8
I. Legge istituyente l'AET	8
1. Statuto giuridico	8
2. Scopi	9
3. Controllo e vigilanza politica	10
4. Collaborazioni	10
5. Organi dell'azienda e personale	11
6. Disposizioni transitorie e abrogative	11
II. Legge sulla distribuzione d'energia	11
1. Gestione e riscatto delle reti di distribuzione	12
2. Commissione per la verifica dei costi e dei prezzi di distribuzione dell'energia	12
3. Riscatto delle reti di distribuzione	13
4. Compensazione della soppressione della privata	13
III. Legge sull'utilizzazione delle acque	14
1. Utilizzazione razionale delle acque pubbliche	14
2. Valore di riscatto degli impianti	14
3. Calcolo dei canoni d'acqua	15
III. Conclusioni	15

Comitato dell'Associazione per la difesa del servizio pubblico

Presidente: Argante Righetti

Vice-presidenti: Werner Carobbio e Giovanni Jelmini

Segretario: Graziano Pestoni

Cassiere: Franco Mossi

Membri: Franco Celio, Carlito Ferrari, Giancarlo Nicoli, Chiara Orelli,
Naldo Pedroni, Fiamma Pelossi, Sergio Salvioni,
Lauro Tognola, Silvano Toppi

Indirizzi

Presidente: Argante Righetti, via Campo Marzio 12, 6500 Bellinzona

Segretario: Graziano Pestoni, c.p. 1216, 6501 Bellinzona, tel. 091 826.12.78
fax 091 825.26.14, e-mail 200038@ticino.com